## Allegato V

## VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI IMPIANTI PER USO CIVILE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I COMBUSTIBILI DI CUI

ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R) articolo 6 comma 3)

Gli impianti per uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup>(1) riferito ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro pari al:

- a) 3% per i combustibili liquidi e gassosi;
- b) 6% per i combustibili solidi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli contenuti nelle norme UNI 10263 ed UNICHIM 158, e successivi aggiornamenti.

(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa .